

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4977**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(VISCO)

**e col Ministro per i beni e le attività culturali**

(MELANDRI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2001**

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999

—————

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa . . . . .	»	4
Analisi dell’impatto della regolamentazione . . . . .	»	4
Relazione tecnica . . . . .	»	5
Disegno di legge . . . . .	»	6
Testo dell’Accordo in lingua italiana . . . . .	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Germania aggiorna e sostituisce il precedente Accordo firmato a Bonn il 27 luglio 1966.

Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello nazionale e internazionale nel settore della cinematografia e costituisce, congiuntamente all'Allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

L'articolo 1 definisce il termine «film», non solo delle opere cinematografiche, ma anche di *fiction*, di animazione e documentari.

L'articolo 2 prevede l'estensione al film di coproduzione italo-tedesca dei vantaggi già previsti nei due Paesi per i film nazionali.

L'articolo 3 prevede l'approvazione delle Autorità competenti per la realizzazione dei film in coproduzione.

L'articolo 4 stabilisce che i produttori debbano possedere i requisiti previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.

L'articolo 5 prevede il ricorso, per l'approvazione dei progetti, alle norme di procedura previste nell'allegato dell'Accordo.

L'articolo 6 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due Paesi.

L'articolo 7 estende la possibilità di partecipare alla realizzazione dei film a registi, interpreti e tecnici degli altri Paesi dell'Unione europea.

L'articolo 8 definisce le modalità di partecipazione alle coproduzioni multilaterali.

L'articolo 9 prevede il rispetto di un equilibrio finanziario, creativo, artistico e tecnico nella realizzazione di un film in coproduzione.

L'articolo 10 fissa le disposizioni per i lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio.

L'articolo 11 riguarda le facilitazioni per l'ingresso e il soggiorno del personale tecnico e artistico dell'altro Paese contraente e per l'importazione temporanea del materiale cinematografico.

L'articolo 12 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.

L'articolo 13 specifica l'uso della dizione «coproduzione italo-tedesca e coproduzione tedesco-italiana».

L'articolo 14 riguarda la partecipazione dei film in coproduzione ai festival internazionali.

L'articolo 15 fissa le deroghe alle disposizioni dei precedenti articoli.

L'articolo 16 ribadisce il rispetto delle norme nazionali in materia di importazione, distribuzione e proiezione di film nei due Paesi.

L'articolo 17 prevede l'istituzione di una Commissione mista per verificare le condizioni di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 19 prevede una durata biennale dell'Accordo dalla data di entrata in vigore e un rinnovo tacito per altri due anni.

Le norme di procedura, di cui all'allegato, definiscono i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti e stabiliscono i requisiti del contratto di coproduzione.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Impatto normativo*

La ratifica legislativa dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania è resa necessaria in quanto la sussistenza di oneri, ancorchè modesti, previsti per l'applicazione dell'articolo 17 dell'Atto internazionale in questione, ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

*Impatto comunitario*

Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*Valutazione dell'impianto regolamentare ed amministrativo*

Non si prevede di dover porre in essere nè regolamenti nè atti amministrativi (decreti ministeriali ed interministeriali) per dare attuazione a tale provvedimento.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Si ritiene che il provvedimento in questione, il quale tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello sia nazionale che internazionale nel settore della cinematografia, possa favorire le coproduzioni (intese non solo come film, ma più ampiamente anche come *fiction*, animazione e documentari) delle Parti contraenti ed incentivi l'attività dei soggetti attivi nel settore, sviluppando le relazioni culturali e commerciali ed aumentando la competitività sia nei rispettivi territori nazionali sia nei Paesi terzi.

## RELAZIONE TECNICA

L'applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania in materia di coproduzione cinematografica comporta un onere per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista (articolo 17), incaricata dell'esame dei programmi operativi e che si riunirà ogni due anni, alternativamente e, quindi, ogni quadriennio, in Germania e in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio in missione a Berlino di tre funzionari per un periodo di tre giorni, la relativa spesa viene così suddivisa:

*Spese di missione:*

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 persone x 3 giorni)	L.	1.800.000
---------------------------------------------------------------	----	-----------

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 212, al cambio di lire lire 2.100 = lire 445.000, cui si aggiungono lire 134.000 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di lire 579.000 viene ridotto di lire 148.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire 431.000 + lire 129.000 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, lire 560.000 x 3 persone x 3 giorni)	»	5.040.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Berlino (lire 2.235.000 x 3 persone = lire 6.705.000 + lire 335.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	7.040.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

Totale onere (articolo 17)	L.	13.880.000
----------------------------	----	------------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è di lire 13.880.000, in cifra tonda lire 14.000.000, ogni quadriennio a decorrere dal 2001. Detto importo è da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire annue 14 milioni ogni quadriennio a decorrere dal 2001, si provvede, per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

























